



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 11 novembre 2025

APPROFONDIMENTI, DIRITTO SINDACALE

Anche le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono costituire RSA

di **Giulia Ponzo**

APPROFONDIMENTI, DIRITTO SINDACALE

Anche le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono costituire RSA

di **Giulia Ponzo**

NEWS DEL GIORNO

Agevolazione “Resto al Sud” ed esenzione IVA per attività educative

di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Conferimento di incarichi dirigenziali INPS

di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Onere della prova negli esoneri contributivi

di **Redazione**

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Controversie previdenziali: onere della prova e rilevanza probatoria

di **Redazione**



CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Controversie previdenziali: onere della prova e rilevanza probatoria
di **Redazione**



Anche le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono costituire RSA

di **Giulia Ponzo**

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 156/2025](#), è nuovamente stata chiamata a pronunciarsi in merito alla costituzionalità dell'art. 19, St. Lav. che, nella formulazione successiva all'intervento normativo (abrogativo) n. 312/1955, attualmente dispone che le «*Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito [...] b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva*».

La questione di legittimità veniva sollevata dal Tribunale di Modena a seguito di un ricorso, ex art. 28, St. Lav., promosso da un'organizzazione sindacale alla quale, pur avendo una rappresentatività conclamata (poiché, tra gli altri: 1. era presente presso le strutture produttive della datrice di lavoro con un numero di lavoratori iscritti superiore al 20%, 2. vantava una rilevante adesione ai propri scioperi: 3. aderiva alla Confederazione firmataria del protocollo), le era stato negato il diritto alla costituzione di RSA.

L'art. 19 era già stato dichiarato incostituzionale dai giudici di legittimità nella parte in cui non ammetteva la possibilità di costituire RSA anche alle organizzazioni sindacali che, pur avendo partecipato al tavolo delle trattative, non avevano poi sottoscritto i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva (cfr. Corte Cost. n. 231/2013). La *ratio* sottesa a tale pronuncia – e quindi alla corretta individuazione della nozione di “firma del contratto” – muoveva dal criterio dell'effettiva rappresentatività.

Ed è proprio da tale criterio che la sentenza in commento affronta un'altra fattispecie sottesa al suo vaglio, ossia **l'ipotesi in cui un'organizzazione sindacale, se pur altamente rappresentativa, non avendo neanche partecipato all'attività negoziale di approvazione del contratto collettivo applicato, non potrebbe costituire RSA.**

La criticità che viene rilevata attiene proprio alla possibilità di un sindacato di poter partecipare al tavolo delle trattative, ossia di poter in concreto acquisire quel requisito necessario per costituire RSA. Mentre nel settore del pubblico impiego, infatti, l'ARAN – quale rappresentante istituzionale della parte datoriale pubblica – ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno, nel comparto o nell'area, una rappresentatività del 5% (cfr. artt. 42 e 23, D.Lgs. n. 165/2001), e quindi non vi è discrezione della pubblica amministrazione di decidere gli interlocutori negoziali, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale sussiste un evidente potere discrezionale del



datore di lavoro di decidere l'ammissione, o meno, di un'associazione dei lavoratori al tavolo delle trattative.

Secondo una tesi (non condivisa dalla sentenza in commento) già la circostanza per cui il sindacato non sia riuscito a farsi ammettere al tavolo delle trattative ne dimostrerebbe una scarsa rappresentatività, quindi renderebbe evidenza del carente consenso tra i lavoratori.

Occorre però rilevare che la **discrezionalità datoriale di decidere liberamente se e con quali organizzazioni contrarre – libertà che soggiace unicamente ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1337 e 1175, c.c. – potrebbe, al contrario, divenire proprio un espediente (e strategia) per impedire ad alcuni sindacati di poter costituire RSA pur possedendo la rappresentatività sindacale necessaria per esercitare tale diritto.**

Chiaramente, i giudici di legittimità non hanno potuto rilevare l'ulteriore criticità a tale condivisa interpretazione, poiché allo stato non sussistono oggettivi indici che permettono di rilevare la rappresentatività di un sindacato utile a poter costituire RSA. Sotto tale profilo, quindi, hanno invitato il Legislatore a delineare un assetto normativo finalizzato proprio a valorizzare e valutare l'effettiva rappresentatività in azienda, quale criterio necessario per accedere alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Ad oggi, pertanto, **è pacifico che possano costituire RSA le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda e quelle che abbiano anche solo partecipato al tavolo delle trattative, ma anche in assenza di tali requisiti non può essere precluso tale diritto di costituzione qualora l'organizzazione sindacale risulti essere comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, sui cui indici di individuazione dovrà intervenire il Legislatore.**



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale
integrata** con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Anche le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono costituire RSA

di **Giulia Ponzo**

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 156/2025](#), è nuovamente stata chiamata a pronunciarsi in merito alla costituzionalità dell'art. 19, St. Lav. che, nella formulazione successiva all'intervento normativo (abrogativo) n. 312/1955, attualmente dispone che le «*Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito [...] b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva*».

La questione di legittimità veniva sollevata dal Tribunale di Modena a seguito di un ricorso, ex art. 28, St. Lav., promosso da un'organizzazione sindacale alla quale, pur avendo una rappresentatività conclamata (poiché, tra gli altri: 1. era presente presso le strutture produttive della datrice di lavoro con un numero di lavoratori iscritti superiore al 20%, 2. vantava una rilevante adesione ai propri scioperi: 3. aderiva alla Confederazione firmataria del protocollo), le era stato negato il diritto alla costituzione di RSA.

L'art. 19 era già stato dichiarato incostituzionale dai giudici di legittimità nella parte in cui non ammetteva la possibilità di costituire RSA anche alle organizzazioni sindacali che, pur avendo partecipato al tavolo delle trattative, non avevano poi sottoscritto i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva (cfr. Corte Cost. n. 231/2013). La *ratio* sottesa a tale pronuncia – e quindi alla corretta individuazione della nozione di “firma del contratto” – muoveva dal criterio dell'effettiva rappresentatività.

Ed è proprio da tale criterio che la sentenza in commento affronta un'altra fattispecie sottesa al suo vaglio, ossia **l'ipotesi in cui un'organizzazione sindacale, se pur altamente rappresentativa, non avendo neanche partecipato all'attività negoziale di approvazione del contratto collettivo applicato, non potrebbe costituire RSA.**

La criticità che viene rilevata attiene proprio alla possibilità di un sindacato di poter partecipare al tavolo delle trattative, ossia di poter in concreto acquisire quel requisito necessario per costituire RSA. Mentre nel settore del pubblico impiego, infatti, l'ARAN – quale rappresentante istituzionale della parte datoriale pubblica – ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno, nel comparto o nell'area, una rappresentatività del 5% (cfr. artt. 42 e 23, D.Lgs. n. 165/2001), e quindi non vi è discrezione della pubblica amministrazione di decidere gli interlocutori negoziali, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale sussiste un evidente potere discrezionale del



datore di lavoro di decidere l'ammissione, o meno, di un'associazione dei lavoratori al tavolo delle trattative.

Secondo una tesi (non condivisa dalla sentenza in commento) già la circostanza per cui il sindacato non sia riuscito a farsi ammettere al tavolo delle trattative ne dimostrerebbe una scarsa rappresentatività, quindi renderebbe evidenza del carente consenso tra i lavoratori.

Occorre però rilevare che la **discrezionalità datoriale di decidere liberamente se e con quali organizzazioni contrarre – libertà che soggiace unicamente ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1337 e 1175, c.c. – potrebbe, al contrario, divenire proprio un espediente (e strategia) per impedire ad alcuni sindacati di poter costituire RSA pur possedendo la rappresentatività sindacale necessaria per esercitare tale diritto.**

Chiaramente, i giudici di legittimità non hanno potuto rilevare l'ulteriore criticità a tale condivisa interpretazione, poiché allo stato non sussistono oggettivi indici che permettono di rilevare la rappresentatività di un sindacato utile a poter costituire RSA. Sotto tale profilo, quindi, hanno invitato il Legislatore a delineare un assetto normativo finalizzato proprio a valorizzare e valutare l'effettiva rappresentatività in azienda, quale criterio necessario per accedere alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Ad oggi, pertanto, **è pacifico che possano costituire RSA le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda e quelle che abbiano anche solo partecipato al tavolo delle trattative, ma anche in assenza di tali requisiti non può essere precluso tale diritto di costituzione qualora l'organizzazione sindacale risulti essere comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, sui cui indici di individuazione dovrà intervenire il Legislatore.**



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale
integrata** con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Agevolazione “Resto al Sud” ed esenzione IVA per attività educative

di **Redazione**

L'AE, con [risposta a interpello 6 novembre 2025 n. 287](#), ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l'esenzione IVA per attività educative nel caso in cui l'attività sia stata oggetto di agevolazione mediante il programma “Resto al Sud”.

L'interpello riguarda una ditta individuale che svolge attività di erogazione di corsi di lingua straniera (cod. ATECO 85.59.30). Il contribuente ha ottenuto un finanziamento attraverso la misura agevolativa “Resto al Sud”, sostenendo che tale finanziamento configuri un “riconoscimento per atto concludente” della propria attività formativa e che ciò permetta di applicare l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/1972. Tale disposizione richiede due requisiti:

- un requisito oggettivo, ossia la natura educativa/didattica delle prestazioni;
- un requisito soggettivo, relativo al prestatore, che deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una pubblica amministrazione.

Secondo il contribuente, il finanziamento pubblico rappresenterebbe una valida forma di riconoscimento implicito, in quanto l'ente che gestisce l'agevolazione valuta in modo approfondito i progetti presentati e ne attesta la sostenibilità.

L'Agenzia delle Entrate non condivide questa interpretazione. Richiama la circolare n. 22/E del 2008, che chiarisce come il “riconoscimento per atto concludente” sia ammesso solo quando un ente pubblico approva e finanzia uno specifico progetto educativo o formativo, effettuando un controllo diretto sulla conformità delle attività agli obiettivi educativi e sull'idoneità dei soggetti coinvolti. L'esenzione è, quindi, limitata esclusivamente alle prestazioni didattiche rese nell'ambito del progetto approvato e non si estende all'intera attività dell'impresa.

Nel caso di specie, il finanziamento “Resto al Sud” non riguarda la valutazione dell'offerta formativa in sé, ma rappresenta una misura generalista destinata a favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nelle regioni indicate dalla normativa. L'ente finanziatore opera una valutazione meramente economico-finanziaria e non un controllo didattico o formativo.

Conclude, pertanto, che manca il requisito soggettivo richiesto dall'art. 10, n. 20), e che il contribuente non può applicare l'esenzione IVA ai corsi erogati.



Conferimento di incarichi dirigenziali INPS

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3355 del 7 novembre 2025](#), comunica l'avvio della procedura nazionale di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale presso le strutture centrali e territoriali dell'INPS.

La presentazione delle candidature deve avvenire esclusivamente tramite procedura informatica. Il personale dirigenziale interno all'Istituto può candidarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio, seguendo il percorso intranet dedicato.

L'interpello è aperto anche ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche e ai soggetti di cui all'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001. Anche per loro la candidatura avviene online, tramite autenticazione SPID, CIE o CNS, con campi precompilati per dati anagrafici e l'obbligo di allegare CV e relazione professionale.

Nella fase di valutazione, l'INPS esaminerà prioritariamente le candidature dei dirigenti interni, poi quelle provenienti da altre amministrazioni e, solo in assenza di professionalità adeguate, quelle dei dirigenti a contratto. Sono indicati indirizzi e-mail di supporto tecnico e informativo.

Master di specializzazione

**Ispezioni sul lavoro, sanzioni e
ricorsi**

Scopri di più



Onere della prova negli esoneri contributivi

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 agosto 2025, n. 24040 ha chiarito come incomba sull'ente previdenziale la prova che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro; per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussista una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo. Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più



Controversie previdenziali: onere della prova e rilevanza probatoria

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 agosto 2025, n. 23919, ha stabilito che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo, e il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più



Controversie previdenziali: onere della prova e rilevanza probatoria

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 agosto 2025, n. 23919, ha stabilito che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo, e il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più